

LA GUIDA DELLA MONTAGNA

DIRITTI E DOVERI DEL TURISTA CONSUMATORE



Editore della pubblicazione è la Provincia di Modena.

E' consentita la riproduzione e/o la trasmissione in qualunque forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, con fotocopie o registrazioni, di parti della presente pubblicazione, purchè non a fini commerciali e con indicazione della fonte.

Distribuzione gratuita

Testi

Simone Scagliarini, *Responsabile S.O.S. Turista*

Progetto grafico

Ufficio Grafica della Provincia di Modena

Rossana Dotti

Marco Lugli

Stampa

Tipografia TEM - Modena

Modena, novembre 2007

INDICE

INTRODUZIONE	5
L'ATTIVITÀ SCIISTICA	7
Il trasporto a monte	7
Regole di comportamento e scontri tra sciatori.	
Il codice dello sci	10
La responsabilità del gestore della pista per infortuni	12
Snowboard, sci-alpinismo ed altri sport sulla neve	14
La responsabilità del maestro e della scuola di sci	16
La responsabilità del noleggiatore di attrezzatura	18
ESCURSIONI, ARRAMPICATE E ALTRI SPORT DELLA MONTAGNA	19
LE STRUTTURE RICETTIVE	21
INFORMAZIONI E NUMERI UTILI	27

LA GUIDA DELLA MONTAGNA

DIRITTI E DOVERI DEL TURISTA CONSUMATORE



INTRODUZIONE

L'idea di realizzare una guida per il turista della montagna, per fornire le informazioni essenziali sui diritti e doveri che ha nei confronti degli operatori cui decide di rivolgersi, risponde a due bisogni tra loro convergenti.

Da un lato, per le Associazioni dei consumatori che sostengono lo Sportello Nazionale S.O.S. Turista, vi è la volontà di fornire informazioni specifiche ad un vasto numero di utenti della montagna, a partire da quella invernale. Infatti, un'indagine condotta lo scorso anno dimostra che lo sci è ormai divenuto uno sport di massa, se è vero che circa una famiglia su quattro ha almeno un componente, ma spesso ben più di uno, che pratica almeno una volta all'anno attività sciistica. Contestualmente, però, la stessa indagine informa circa un bisogno, frequentemente avvertito, di tutela, a fronte di un'attività che può anche rivelarsi pericolosa, e di un mercato non sempre rispettoso dei diritti dei turisti.

Per altro verso, poi, la guida risponde anche ad un auspicio dei Consorzi Stazione Invernale del Cimone e Valli del Cimone, come forma di trasparenza e di attenzione verso l'utente, nella condivisibile consapevolezza che il miglioramento della qualità dell'offerta passa anche attraverso iniziative congiunte, ispirate ad un leale confronto, con chi quotidianamente opera per difendere i consumatori.

La presente guida è stata promossa e realizzata con

il contributo della Provincia di Modena, che ha ritenuto nella promozione del turismo essere proprio obiettivo la valorizzazione dell'informazione preventiva e della tutela del turista sotto il suo profilo di consumatore.

Per queste valutazioni è stata realizzata la presente pubblicazione, con il dichiarato scopo di offrire, in forma snella, un primo approccio al tema dei diritti del turista, al fine di consentirgli di godere del soggiorno in montagna in modo consapevole e informato, per evitare che la settimana bianca o il periodo di relax e passeggiate estivo possa trasformarsi in un periodo da dimenticare.

Nelle pagine che seguono, saranno fornite le regole base che presidono alla responsabilità derivante dall'attività sciistica, da altre attività praticabili in montagna (escursionismo, ecc.) ed anche dal soggiorno nelle varie strutture ricettive che il consumatore può scegliere. È naturale che queste sono le prime informazioni: per maggiori dettagli ci si potrà sempre rivolgere ai soggetti che hanno realizzato la pubblicazione.

*Non ci resta che augurare una buona lettura ...
e buone vacanze!*

Beniamino Grandi, Assessore al turismo – Provincia di Modena

Marco Bonucchi, Consorzio del Cimone

Daniele Sargenti, Consorzio Valli del Cimone

Mauro Zanini, Sportello S.O.S. Turista

L'ATTIVITÀ SCIISTICA

Il cuore di una guida sui diritti del turista che si reca in montagna non può che essere costituito dall'attività tipica e principale, ovvero quella sciistica. Vediamo pertanto i punti più importanti che un consumatore deve tenere a mente per conoscere i propri diritti ed i propri doveri durante la settimana bianca.

IL TRASPORTO A MONTE

Capita, sia pur raramente, che i guai di uno sciatore inizino prima ancora di cominciare a sciare. E infatti, la prima "fase" che dobbiamo prendere in considerazione è quella della risalita a monte, in cui la responsabilità di chi gestisce il mezzo di trasporto a fune varia a seconda del singolo sistema considerato. In linea di principio, comunque, si può affermare che la risalita, sia essa con seggiovia, cabinovia, funivia o skilift, è a tutti gli effetti un contratto di trasporto terrestre, regolato perciò dal codice civile, in particolare dalla norma di cui all'art. 1681, secondo la quale il gestore risponde di tutti i danni subiti dal passeggero dall'inizio fino alla fine del viaggio, se non prova di avere adottato tutte le cautele per evitare il danno.

Per quanto riguarda la seggiovia, ormai il mezzo più diffuso, va chiarito anzitutto cosa debba intendersi come inizio e come fine del viaggio, in quanto si tratta di un mezzo di trasporto in moto continuo, a differenza per esempio di un autobus o di una nave, in cui la definizione di inizio del viaggio non lascia adito a dubbi. Nella fase di salita, dunque, il viaggio deve inten-

La salita

La seggiovia

L'inizio del viaggio





dersi iniziato quando si ha il primo contatto materiale tra il passeggero ed il sedile. Tuttavia, il gestore deve sempre assicurare la presenza di un addetto alla stazione a valle, che eventualmente possa aiutare gli utenti che ne facciano richiesta per la loro inesperienza o la loro incapacità.

La discesa

Per quanto concerne invece la discesa, si ritiene che la responsabilità del gestore perduri finché non è cessato il moto impresso allo sciatore dal mezzo (anche se il contatto fisico è già cessato). In questo senso, è stata affermata la responsabilità del gestore per il caso dello sciatore che appena staccatosi dal seggiolino si schianta contro un ostacolo non tempestivamente rimosso. Inoltre si afferma

La fine del viaggio

in molte sentenze che il gestore dell'impianto deve arrestarlo non appena si crei una situazione, anche solo apparente, di pericolo, quand'anche sia creata dallo stesso utente dell'impianto (caso di sciatore che si intratteneva vicino all'impianto per




aspettare gli amici e veniva investito): se l'impianto non è fermato il gestore resta perciò responsabile.

La funivia

La funivia, per la tipologia di questo trasporto, non offre problemi particolari, applicandosi le normali regole del trasporto: si osservi però che talora si è ritenuto che la responsabilità del gestore inizi già nel momento in cui





vengono varcati i tornelli di ingresso all'impianto, ma prima di salire sul mezzo, se il danno deriva dalle condizioni di sicurezza delle strutture di accesso all'impianto stesso.

Infine, qualche problema in più pone lo skilift, dove la responsabilità aggravata del gestore deve conciliarsi con l'evidente sforzo di collaborazione che è richiesto all'utente, cui può essere imputabile la caduta per sua imperizia: nel caso di danni subiti durante questa risalita occorrerà perciò valutare adeguatamente le circostanze del singolo caso concreto. Resta chiaro che laddove per esempio lo sciatore sprofondi in una buca in mezzo all'impianto, la responsabilità del gestore resta piena. Il gestore non è invece responsabile per fatti imputabili a terzi, come lo sciatore che, mentre risale, è investito da un bob o che riceve in faccia il piattello abbandonato dallo sciatore che lo precede (fatto abbastanza frequente): si tratta di ipotesi non prevedibili né evitabili per chi gestisce l'impianto, e che invece hanno un responsabile bene determinato che dovrà rispondere dei fatti da lui commessi.

Lo skilift



REGOLE DI COMPORTAMENTO E SCONTRI TRA SCIATORI. IL CODICE DELLO SCI



La pratica dello sci è senza alcun dubbio un'attività divertente e piacevole, ma che, ove svolta con eccessiva leggerezza o noncuranza, può essere causa di danni, anche gravi, a se stessi e agli altri. Del resto, è noto come sia lo scontro tra sciatori il caso più frequente di incidenti che si verificano sulle piste. Proprio questo numero rile-

vante di sinistri ha indotto il legislatore ad approvare la legge n. 363 del 2003, nota come codice dello sci, con la quale sono previste alcune norme di comportamento, molte delle quali già scritte nel "decalogo" approvato dalla FIS, volte a evitare comportamenti pericolosi e nefaste conseguenze. In particolare, nel riprendere il noto decalogo, la legge stabilisce che la velocità non deve essere eccessiva, ma particolarmente moderata nei tratti a ridotta visibilità, in caso di pista affollata, in presenza di principianti o di condizioni atmosferiche avverse, ecc. Per intuibili ragioni, lo sciatore a monte è poi oggetto di alcune norme che dettano regole specifiche di cautela: così, questi deve tenere una condotta tale da evitare collisioni e può sorpassare chi sta a valle, purché gli lasci un normale margine di manovra.

La precedenza Una delle norme più discusse, tra quelle introdotte nel 2003, è quella che prevede l'obbligo di precedenza a destra: la contestazione sul punto nasce sul fatto che tale regola, presa evidentemente dal codice della strada, è difficilmente applicabile al mondo dello sci, tanto più che la stessa legge autorizza espressamente il sorpasso, per esempio, sia a destra che a sinistra. Ad ogni modo questa è la previsione ed è quindi opportuno che l'utente della pista ne sia informato.

La sosta Buone regole di condotta sono poi stabilite per i casi di fermate (volute o... necessitate, causa caduta). Sul punto il codice anzitutto vieta stazionamenti in mezzo alla pista se non

sui bordi, verso i quali deve immediatamente cercare di spostarsi chi è caduto: in ogni caso è vietato fermarsi sotto dossi o in zone non ben visibili. Anche nella ripartenza lo sciatore dovrà utilizzare particolari cautele per evitare scontri con chi sta scendendo regolarmente. Sempre ai bordi deve poi mantenersi chi discende la pista a piedi (il che può avvenire solo in casi di urgente necessità) o chi la risale con gli sci, anche qui solo ove autorizzato dal gestore o in caso di urgente necessità.

Una novità assoluta che non trova riscontro nelle preesistenti regole FIS è invece l'obbligo di indossare il casco protettivo per i minori di anni quattordici, che il codice dello sci opportunamente introduce.

Infine, la legge stabilisce, pure riprendendola dal codice della strada, la regola del concorso di colpa in caso di incidenti, ovviando così alle decisioni dei giudici che non ritenevano applicabile la regola, in quanto gli sci non sono veri e propri veicoli. Oggi perciò si presume che la responsabilità sia ugualmente ripartita, salvo che venga fornita la prova del contrario. È vero, come è stato osservato, che in realtà lo sciatore a monte dovrebbe avere (e nella maggior parte dei casi in effetti avrà) responsabilità maggiori; è vero tuttavia che, ove non avesse prove sufficienti, come per esempio testimoni, lo sciatore che ha subito l'incidente potrebbe rischiare di rimanere privo di ogni rimborso: il concorso di colpa, è stato introdotto per evitare che si possano verificare ipotesi simili.

In tema di incidenti, ricordiamo due norme importanti. In primo luogo, quella che stabilisce l'obbligo di soccorrere chi è vittima di un infortunio sugli sci, sanzionato in via amministrativa anche laddove non ricorrano i presupposti della omissione di soccorso. In secondo luogo, quella che afferma la responsabilità dei genitori per i danni provocati dagli sciatori minori, salvo che dimostrino di non avere potuto evitare l'evento.



**L'uso
del casco**


**In caso
di incidente**

Responsabilità



LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELLA PISTA PER INFORTUNI

La segnaletica sulle piste Il codice dello sci prevede diversi obblighi a carico del gestore della pista in nome della garanzia della sicurezza, secondo le disposizioni dettate dalle Regioni (predispone protezioni, eliminare ostacoli lungo la discesa, segnalare pericoli, predisporre la segnaletica, così come determinata nel Decreto ministeriale 20 dicembre 2005, ecc.).



Essi devono inoltre garantire il soccorso ed il trasporto degli infortunati presso il più vicino centro di assistenza, riferendo annualmente alla Regione circa il numero e la tipologia degli incidenti che si verificano. Nel caso in cui la pista non presenti le dovute condizioni di sicurezza, il gestore è perciò responsabile del danno verificatosi, ed a tal fine la legge gli impone di stipulare una polizza assicurativa (il discorso non vale per le piste da fondo).

La responsabilità dei gestori delle piste

Sempre finalizzata alla sicurezza degli utenti è poi la previsione di un obbligo per il gestore di segnalare le eventuali cattive condizioni della pista, in modo ben visibile sia all'inizio della pista stessa sia alle stazioni a valle dei trasporti a fune. Qualora poi la pista non sia agibile o vi siano pericoli che non possono esser rimossi, il gestore ha l'obbligo di chiuderla, dandone opportuna segnalazione.

Già prima dell'approvazione di questa normativa, tuttavia, i giudici ritenevano responsabili i gestori delle piste per questi eventi, sulla base della normale responsabilità extracontrattuale. Adesso, è chiaro che, poiché vi sono precise regole di legge da rispettare, il mancato rispetto di queste norme dimostra già di per sé la colpa in cui versa il gestore. Pertanto il codice dello sci, pur non innovando significativamente la materia, opera tuttavia un



importante chiarimento.

Possiamo esaminare alcuni casi principali di responsabilità del gestore, partendo dall'urto dello sciatore con manufatti e insidie presenti sulla pista. Nel merito, in generale, va detto che il gestore non risponde dei sinistri derivanti esclusivamente da imperizia dello sciatore, così come non risponde per l'urto con tutti quegli oggetti che sono ben visibili e prevedibili, per cui il rischio deve essere gestito dallo sciatore.

Particolare è invece il caso degli incidenti con mezzi in movimento, laddove la responsabilità è stata affermata per tutti quei casi in cui questi non fossero adeguatamente segnalati. Sul tema va ricordata la previsione del codice dello sci secondo cui i mezzi meccanici (gatto delle nevi, ecc.) possono accedere alla pista soltanto fuori dagli orari di apertura, salvo ipotesi di assoluta urgenza; nel qual caso dovrà comunque essere garantita una opportuna segnalazione visiva ed acustica (e gli sciatori saranno tenuti a dare la precedenza a questi mezzi, in modo da renderne più rapida l'uscita dalla pista).

Se quanto detto finora vale per ostacoli artificiali, può capitare che l'infortunio sia dovuto ad insidie naturali del fondo, come lastre di ghiaccio o dossi e cunette. In questi casi, si ritiene normalmente che il gestore non abbia responsabilità, in quanto è insito nella pratica dello sci un certo grado di rischio legato ad asperità della pista: semmai, la responsabilità è legata, ad esempio, a casi come il tronco d'albero non rimosso dalla pista e non visibile perché ricoperto di neve o per salti che non rientrano nelle normali ondulazioni e non segnalati o, naturalmente, per casi di tratti non adeguatamente battuti.

**Incidenti
con mezzi
meccanici**



**Le insidie
sulla pista**



SNOWBOARD, SCI-ALPINISMO ED ALTRI SPORT SULLA NEVE

Snowboard

Le regole che abbiamo visto finora riguardano la pratica tradizionale dello sci da discesa e di fondo. Tuttavia le piste sono frequentate anche da praticanti lo snowboard, altro sport ormai molto diffuso. Per risolvere i diversi problemi che si sono creati, la legge prevede anzitutto l'applicabilità delle regole di condotta prima analizzate anche a chi pratica tale sport, così da creare norme omogenee e chiare; in compenso, è affermato il principio di libertà di frequentare le piste anche con lo snowboard. Nella consapevolezza tuttavia che possa essere difficile far convivere questi due sport e per migliorare la sicurezza, il codice dello sci ha anche previsto che le Regioni individuino



aree da vietare, anche temporaneamente agli snowboard.

Slitta e slittino

Per quanto concerne poi l'uso della slitta o dello slittino o di altri sistemi di discesa sulla neve, la legge prevede l'individuazione, sempre a cura delle Regioni, di aree riservate così da evitare già a monte la possibilità che si creino situazioni di assoluta incompatibilità.

Piste riservate

Vi è poi chi, sulla neve, vuole praticare evoluzioni acrobatiche, ora con gli sci, ora con lo snowboard. Perlopiù si tratta di comportamenti difficilmente compatibili con le regole di prudenza e rispetto degli altri sciatori che devono presiedere alla frequentazione delle piste normali. Proprio per questa ragione, e per consentire comunque la pratica di questi sport, il legislatore ha stabilito l'obbligo, nelle aree con almeno venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, di prevedere piste recintate e riservate alla pratica delle evoluzioni sciistiche o con snowboard, nelle quali devono essere previste attrezzature idonee a questo scopo. Chi accede a queste piste ha sempre il dovere di indossare il casco protettivo.



Sci fuori pista

Un discorso a parte è poi condotto relativamente allo sci fuori pista: attività altamente pericolosa, per la quale viene espressamente esclusa la responsabilità del gestore



della pista. Anzi, sul punto va richiamata la giurisprudenza, da ritenersi valida anche dopo l'entrata in vigore del codice dello sci, che esclude la responsabilità per danni subiti dallo sciatore fuori pista non solo per insidie naturali, ma anche nel caso di insidie dovute all'attività del gestore (per es: collisione con un cannone per l'innevamento artificiale). Un'ultima previsione è dedicata dal codice dello sci allo sci-alpinismo, ovvero la pratica che combina l'uso degli sci tradizionali fintanto che questo è possibile con il ricorso alle tecniche proprie dell'alpinismo. Ebbene, stabilisce la legge che per praticare questa disciplina è obbligatorio, laddove le condizioni climatiche lo rendano un rischio probabile, dotarsi di sistemi elettronici per agevolare il soccorso in caso di valanghe.

Accanto allo sci fuori pista ed allo sci-alpinismo, potrebbero essere citate alcune attività sportive emergenti e tutt'altro che regolamentate, quali ad esempio il *kateskiing*, in cui si viene trascinati da una vela simile ad un paracadute rovesciato, o lo *sleddog*, ovvero la conduzione di una slitta trainata da cani. Sul punto rinviamo a quanto si dirà in seguito circa le varie attività sportive in montagna, limitandoci per il momento a preavvertire che la mancanza di leggi *ad hoc* non significa certo che dalla pratica di questi sport (o dal loro insegnamento) non discendano responsabilità: al contrario, specie per i danni subiti da terzi, valgono le comuni regole sulla responsabilità extracontrattuale che impongono a chi causa un danno di risarcirlo.

Allo stesso modo, assolutamente non regolata dalla legge, e finora mai finita sui banchi dei tribunali, è la più tranquilla attività consistente nell'uso delle racchette da neve per effettuare escursioni su terreni innevati senza affondare (cd. ciaspole). Anche chi pratica questa attività, a parte non poter percorrere le piste da sci, dovrà rispettare, e potrà invocare laddove subisca dei danni, soltanto le già citate regole generali del codice civile sul risarcimento dei danni extracontrattuali.



Sci alpinismo

Altri sport
sulla neve



LA RESPONSABILITÀ DEL MAESTRO E DELLA SCUOLA DI SCI

La legge n. 91 del 1981 regola la figura professionale del maestro di sci, definendone i requisiti di abilitazione, l'albo in cui devono essere iscritti, ed altre norme di carattere amministrativo che sono poi specificate nelle singole leggi regionali.

Questa legge, in ogni caso, non precisa quale sia la responsabilità del maestro in caso di infortuni subiti dagli allievi, ragion per cui sul punto occorre fare riferimento, ancora una volta, ai principi generali del diritto.



Per prima cosa, bisogna distinguere i danni riportati da chi sta imparando a sciare rispetto ai danni che invece l'allievo provoca ad altre persone, compresi gli altri allievi in una lezione collettiva.

Danni durante la lezione

Sul primo punto, bisogna prima di tutto precisare che la pratica dello sci comporta di per sé un certo grado di rischio, pertanto che chi si accinge a praticare questo sport deve essere consapevole che qualche caduta rientra nella normalità e non potrà chiedere il risarcimento per ogni evento, specialmente laddove non si sia attenuto alle istruzioni del maestro.

Tuttavia, è pur vero che nel momento in cui ci si affida ad un istruttore questi assume obblighi precisi. Così, sarà responsabile il maestro che non controlli le condizioni del manto nevoso, e porti a sciare un principiante su una pista non ben innevata, oppure che faccia percorrere una pista di difficoltà non proporzionata alle capacità dell'allievo od ancora che non controlli all'inizio della lezione l'appropri-



tezza dell'attrezzatura dell'allievo (lunghezza degli sci, ecc.).

Contemporaneamente, però, il maestro non è responsabile quando segue una metodologia didattica appropriata (qui utili sono il codice deontologico e le regole FIS per i maestri di sci), per cui ad esempio non è responsabile l'istruttore che inciti l'allievo a fare una ulteriore discesa durante la quale occorra un incidente, così come non è responsabile il maestro che progressivamente faccia compiere esercizi più difficili a chi sta imparando, in quanto se così non fosse, non avrebbe neppure senso fare un corso di sci. In ogni caso è chi chiede il risarcimento a dover dimostrare che l'incidente è avvenuto per colpa del maestro.

Per quanto concerne invece i danni che l'allievo può arrecare agli altri, si applica l'art. 2048, comma 2, del codice civile, secondo il quale il maestro è responsabile se non dimostra di avere adottato tutte le cautele per evitare il fatto: è ancora controverso se questa regola si applichi solo nel caso di allievi minorenni o sempre, ma quest'ultima sembra essere la soluzione prevalente nelle decisioni dei giudici.

Bisogna infine osservare che in tutti i casi in cui il maestro lavori per una scuola, quest'ultima è direttamente responsabile, in via contrattuale, dei danni subiti dall'allievo, che può quindi chiedere il risarcimento anche (e preferibilmente) direttamente alla scuola di sci con cui ha stipulato il contratto.

**Danni
causati
dall'allievo**





LA RESPONSABILITÀ DEL NOLEGGIATORE DI ATTREZZATURA

Una questione particolare su cui è bene porre l'attenzione è la responsabilità del noleggiatore dell'attrezzatura scistica nel caso in cui lo sciatore abbia a subire un infortunio a causa di difetti dell'attrezzatura stessa.

Ora, poiché questo rapporto contrattuale è un tipico caso di locazione di cosa mobile, valgono le regole che il codice civile stabilisce per questo contratto.

Così, per lo sciatore vi è l'obbligo di custodia con diligenza, di utilizzo per scopi propri (un uso non adatto rende infatti non responsabile il noleggiatore) e naturalmente di adempiere al pagamento degli oneri contrattuali del noleggio.

Viceversa, per il noleggiatore vi è l'obbligo di fornire le "cose noleggiate" in buono stato e idonee all'uso convenuto, prive, naturalmente, di difetti che possano renderle pericolose: se dunque lo sciatore subisce un infortunio imputabile a difetto delle cose noleggiate, il noleggiatore dovrà risarcire il danno.



A photograph showing three hikers standing on a mountain ridge, looking out over a vast mountain range under a clear sky. The hikers are silhouetted against the bright background. The text 'ESCURSIONI, ARRAMPICATE E ALTRI SPORT DELLA MONTAGNA' is overlaid in large white letters on the bottom half of the image.

ESCURSIONI, ARRAMPICATE E ALTRI SPORT DELLA MONTAGNA

Lo sci non è naturalmente l'unica attività praticabile in montagna. È anzi assai frequente che, in particolare nel periodo estivo, ci si dedichi ad altre attività come escursioni, gite in *mountain bike* od anche attività sportive estreme, come il *canyoning*, ovvero la discesa di corsi d'acqua che scorrono all'interno di gole strette scavate nella roccia con una forte pendenza, il *rafting*, con cui si scende con un gommone a sei posti un fiume con pagaia, giubbotto e casco protettivo, l'*hydrospeed*, che ne è la variante individuale, praticata a bordo di un bob galleggiante o il *free-climbing*, ovvero l'arrampicata senza corde né imbracature, utilizzando tecniche diverse da quelle della arrampicata alpinistica classica. In generale, con specifico riferimento a queste attività, occorre ricordare che, come abbiamo indicato per alcuni sport sulla neve, si tratta di attività prive di una regolazione normativa e di casistica giurisprudenziale, per cui vale sempre la regola generale dell'obbligo di risarcire i danni che si provocano agli altri e di poter richiedere i danni subiti.

La legge n. 6 del 1989 disciplina una particolare figura professionale, quella della guida alpina, cui sono riservate determinate attività, tra le quali, in particolare, l'accompagnamento di persone in ascensione su roccia o in escursioni in montagna, l'accompagnamento di persone in escursioni

**La guida
alpina**

LA GUIDA DELLA MONTAGNA

DIRITTI E DOVERI DEL TURISTA CONSUMATORE




sciistiche e l'insegnamento delle tecniche alpinistiche. La legge stabilisce poi per la guida alpina il dovere di svolgere la professione con dignità e correttezza: da qui, secondo

molti, si può ricavare un vero e proprio obbligo, per la guida, di svolgere l'attività con la dovuta diligenza professionale, dovendo rispondere perciò nei confronti degli utenti di eventuali inadempimenti contrattuali (conduzione su percorsi eccessivamente pericolosi con conseguente coinvolgimento in valanghe o anche solo in infortuni del partecipante alla gita, mancata o inadeguata assistenza in caso di infortunio, ecc.). Un aspetto particolare che merita di essere trattato è quello della adeguatezza delle condizioni fisiche dell'escursionista rispet-



to alla difficoltà del percorso. Nel merito, va chiarito che spetta senz'altro alla Scuola di alpinismo e in ogni caso alla guida il compito di fornire complete informazioni circa il grado di difficoltà e il grado di impegno fisico che l'escursione comporta.

Spetta, invece, all'escursionista valutare se egli sia, per conseguenza, in grado di parteciparvi senza nascondere alla guida eventuali problematiche soggettive che potrebbero impedire la partecipazione: se così fosse, e si trattasse di fatti non conosciuti né conoscibili alla guida, è chiaro che nessuna richiesta di danni potrebbe essere avanzata dall'escursionista che abbia taciuto o addirittura occultato informazioni riguardanti le sue condizioni fisiche.



LE STRUTTURE RICETTIVE

Un aspetto fondamentale della vacanza in montagna è costituito dal soggiorno, qualunque struttura venga scelta come base per frequentare piste da sci innevate o per escursioni e passeggiate estive. Di seguito indichiamo alcune regole importanti per le strutture scelte da chi decide per un soggiorno in montagna.

Innanzitutto, alcune definizioni tratte dalla L.R. Emilia-Romagna 16/2004 della "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità":

- l'albergo è una struttura ricettiva che fornisce alloggio e servizi accessori (ristorazione, pulizia in camera, ecc.) in camere o suites ubicate in un unico edificio od anche in edifici vicini (dépendances)
- l'agriturismo è una forma di ospitalità data da imprenditori agricoli come attività complementare a quella agricola
- i campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento (come le roulottes). È ammessa una percentuale di piazzole riservate a clienti stanziali
- il rifugio alpino è una struttura ricettiva tipica delle zone di montagna sorta per rispondere alle esigenze alpinistiche od escursionistiche dei clienti, talvolta

Albergo

Agriturismo

Campeggio

Rifugio alpino



aperta stagionalmente, organizzata per dare ospitalità e possibilità di sosta e ristoro agli utenti della montagna. Assai spesso i rifugi sono gestiti da enti pubblici od associazioni senza scopo di lucro (si pensi ad esempio al CAI, che ha istituzionalmente il compito di realizzare, mantenere e gestire i rifugi di proprietà, aperti anche ai non soci) od eventualmente anche da privati, attraverso una convenzione con gli enti locali competenti che assicura la funzione anche sociale e di interesse generale di queste strutture.

- Il Bed & Breakfast è un esercizio saltuario di alloggio e prima colazione nell'abitazione di residenza, condotto direttamente dal nucleo familiare, fornito per un massimo di sei posti letto e per un massimo di 500 pernottamenti nell'anno, ovvero di 120 giorni. In forma imprenditoriale vengono gestiti gli esercizi di affittacamere, cioè strutture con non più di sei camere ammobiliate destinate ai clienti. Quando l'attività è esercitata in forma complementare a quella di ristorazione in una stessa unità immobiliare e da uno stesso titolare e gestore l'esercizio può assumere la denominazione di locanda.

Tutte queste strutture ricettive sono oggetto di attenzione da parte del legislatore più sul versante amministrativo che civile: in ogni caso le regole sono analoghe, se non esattamente le stesse, per tutte queste strutture.

- I prezzi** Anzitutto è da ricordare che gli albergatori comunicano annualmente alla Provincia territorialmente competente i prezzi massimi dei servizi offerti, prezzi che devono essere esposti in luogo visibile nell'atrio dell'albergo ed in ogni stanza. Tali prezzi sono inderogabili salva la possibilità da parte dell'albergatore,





espressamente prevista da alcune leggi regionali, di pubblicizzare prezzi inferiori a quelli comunicati, specificandone il periodo di validità e le condizioni di applicabilità.

Rispetto alle regole relative al contratto di soggiorno, fondamentale è osservare alcune cautele fin dal momento della prenotazione: è infatti utile far seguire la classica telefonata da un fax o una lettera in cui si specificano il più possibile le condizioni pattuite (prezzo, durata del soggiorno, servizi compresi) in modo tale che la prova scritta non possa dare luogo a dubbi o a malintesi che sarebbe poi difficile provare.

Ciò è tanto più opportuno quando si invia una caparra (in questo caso le pattuizioni possono eventualmente anche essere specificate nelle "comunicazioni del mittente" annesse al vaglia o nella causale del bonifico bancario): l'art. 1385 cod. civ. stabilisce infatti che se è inadempiente chi versa la caparra (in pratica, se il turista dopo aver prenotato non usufruisce del soggiorno senza giustificato motivo) l'albergatore può trattenerla a titolo di risarcimento del danno, ma se è l'albergatore ad essere inadempiente (perché non ha tenuto a disposizione la camera, ovvero perché ha promesso servizi che poi risultano inesistenti), il consumatore ha diritto a ricevere il doppio della somma versata. Per ottenere questo è però di fatto indispensabile che ogni pattuizione risulti per iscritto.

Gli artt. 1783 ss. del codice civile stabiliscono che il gestore di una struttura ricettiva è responsabile di furti o danneggiamenti che il cliente subisca durante il proprio soggiorno. Tale responsabilità è inderogabile, perché eventuali cartelli di esonero da responsabilità giuridicamente non hanno nessun valore; essa copre inoltre sia i furti di cose consegnate in custodia sia di cose detenute in came-

La prenotazione

La caparra

Il furto





ra, con l'unica differenza che in questo secondo caso il rimborso non può superare la somma pari a cento volte il prezzo giornaliero della camera. Non vi è invece responsabilità per danni subiti da animali o dall'auto parcheggiata nei posti riservati all'albergo, a meno che non vi sia un vero e proprio garage custodito che comporta perciò l'assunzione, normalmente dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo, di un vero e proprio obbligo di custodia da parte dell'albergatore. Quando il cliente si accorga di aver subito un furto o un danno deve immediatamente farne denuncia, e consegnarne quindi una copia all'albergatore informandolo immediatamente di ciò che è successo.

**La mancata
partenza e
la partenza
anticipata**

Capita talvolta che, per motivi di salute, familiari, di lavoro, ecc., il cliente si trovi all'improvviso a dover rinunciare alla vacanza o ad interromperla prima della fine del periodo prenotato. Come ci si regola in questi casi? Anche se il cliente non usufruisce dell'intero periodo di soggiorno prenotato, è comunque tenuto a mantenere indenne l'albergatore dai danni che gli possono derivare da una partenza anticipata; pertanto il cliente dovrà pagare anche i giorni non goduti, non potendosi però applicare la tariffa di pensione completa o mezza pensione (visto che non consuma i pasti e quindi c'è un risparmio per l'albergatore) ma di solo pernottamento. In questo caso la camera deve comunque restare libera e non può essere riaffittata.

In ogni caso in queste ipotesi conviene sempre cercare un accordo bonario con l'albergatore, che, a titolo commerciale particolarmente se è persona sensibile ad eventuali gravi fatti personali del cliente, potrà





forse venire incontro alle esigenze del consumatore.

Molti turisti preferiscono per le loro vacanze in montagna affittare case o appartamenti, ora ricorrendo ad agenzie immobiliari, ora stipulando il contratto di locazione direttamente con il proprietario. In merito è bene utilizzare particolari cautele già dal momento della prenotazione, evitando di accettare di versare caparre non proporzionate.

Per quanto possibile è meglio non concludere il contratto, se non dopo aver visionato con cura l'appartamento che si intende prenotare; quando ciò non è possibile per la distanza, sarebbe opportuno farsi inviare, anche per posta elettronica, fotografie del luogo e conferme scritte circa i requisiti che si ritengono più importanti (come, ad esempio, la distanza dal nucleo urbano/centro storico del comune scelto).

Ogni discordanza, così come ogni eventuale carenza igienica riscontrata, deve essere documentata anche con fotografie e può essere segnalata al Comune, qualora si configurino violazioni di in materia edilizia.

Le case in affitto



LA GUIDA DELLA MONTAGNA
DIRITTI E DOVERI DEL TURISTA
CONSUMATORE

26

Informazioni e numeri utili



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI

A conclusione della guida sui diritti e doveri del turista che si reca in montagna indichiamo alcuni numeri utili ed informazioni per preparare al meglio il viaggio e fronteggiare eventuali problemi.

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI si occupa del soccorso, anche sanitario, agli infortunati ed a tutti coloro che si trovino in situazioni di pericolo in montagna. Chi si trovi in difficoltà ed abbia necessità di contattare il CNSAS può chiamare direttamente il **118**.

L'Arma dei Carabinieri dispone, da molto tempo, di reparti specializzati per la montagna, tra cui in particolare i carabinieri sciatori, incaricati della vigilanza nelle località turistiche di montagna, e, nello specifico, sulle piste da sci, dove prestano soccorso in caso di infortuni e curano i rilievi laddove si verificano scontri tra sciatori. L'intervento può essere richiesto attraverso il numero di emergenza **112**, oppure, in provincia di Modena, **0536 328600**.

Chiunque noti un incendio in un bosco può avvisare, oltre che i Vigili del fuoco al numero di emergenza **115**, direttamente il Corpo forestale al **1515**, numero gratuito attivo 24 ore su 24 in tutto il territorio nazionale.

Sul sito **www.corpoforestale.it** si possono trovare anche importanti norme sul comportamento da tenere in caso ci si ritrovi coinvolti in un incendio boschivo.

Quando si verifica un inadempimento contrattuale da par-

Il soccorso alpino

Violazioni del codice e incidenti sulle piste

Incidenti boschivi

DIRITTI E DOVERI DEL TURISTA CONSUMATORE

Sportello SOS Turista

te di una struttura ricettiva o quando è necessario chiedere un risarcimento al gestore della pista o ad altro sciatore, ecc., trattandosi di controversie tra privati, è anche disponibile lo Sportello S.O.S. Turista, costituito da Federconsumatori, Adiconsum e Movimento consumatori.

Lo Sportello è aperto tutti i giorni dell'anno, eccetto i festivi, e può essere contattato via e-mail all'indirizzo **info@sosvacanze.it** oppure telefonando allo **059 2032557** dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

La consulenza è gratuita, mentre l'assistenza è fornita previa adesione ad una delle Associazioni promotrici.


Info turistiche

Per ricevere informazioni su tutto il comprensorio dell'Appennino modenese si può contattare lo IAT di Sestola tel. **0536 62324**, e-mail **infosestola@msw.it**.

Condizioni delle piste

Per conoscere lo stato delle piste da sci del Comprensorio del Cimone ci si può invece rivolgere a Cimone Sci, tel. **0536 62350-62398**, mentre, per informazioni sullo stato delle piste da sci di fondo del Centro Fondo Bosco Reale, si può chiamare l'Ufficio Informazioni Turistiche Comunità Montana Modena Ovest tel. **0536 962727** e-mail **infoturismo@cmovest.mo.it**.

Per la stazione invernale del Cimone consulta anche webcam e bollettino neve su **www.cimonesci.it**.



Per le stazioni invernali del Cimone, delle Piane di Mocogno, di Frassinoro-Piandelagotti consulta anche web cam su: **www.appenninobianco.it**.

Per informazioni relative agli impianti sciistici raggiungibili: da Fiumalbo: tel. **0536 73909**; da Pievepelago: tel. **0536 71304**.

Soccorso Alpino: tel **338 3880681** Christian Poli